



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti	Presidente Relatore
dott. Andrea Lama	Consigliere
dott. Antonella Romano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1748/2022 promossa da:

██████████ SPV S.R.L. GIA' ██████████ S.P.A. GIA' ██████████
S.P.A. RAPPRESENTATA DA ██████████ S.P.A. (C.F. ██████████),
con il patrocinio dell'avv. ██████████

APPELLANTE

contro

██████████ ██████████ (C.F. ██████████), ██████████ ██████████ (C.F. ██████████)
██████████) residente in San Secondo P.se (PR) - ██████████ - e ██████████
██████████ I (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. COMBA FEDERICO

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per l'appellante: *“voglia la eccellentissima Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,*

- in via preliminare, sospendersi, per tutti i motivi sopra dedotti, la provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza n. 1139 del 10/10/2022 del Tribunale di Parma;

- nel merito, in accoglimento del proposto gravame, riformare integralmente la impugnata sentenza n. 1139/2022 del Tribunale di Parma, del 10/10/2022, resa a definizione del giudizio innanzi al Tribunale di Parma RG n. 1340/2013, depositata in Cancelleria il 10/10/2022 e per l'effetto, ritenuto validamente esperito il tentativo di mediazione, accertata e dichiarata la efficacia del contratto di finanziamento fondiario e dei contratti accessori di fideiussione, rigettare l'opposizione proposta dai signori ██████████, ██████████ e ██████████ in quanto inammissibile, infondata,



non provata o come meglio, confermando integralmente il decreto ingiuntivo RG 7021/12, rep. n. 3654 e cron. 16744 emesso dal Tribunale di Parma in data 21/12/2012;

- in via subordinata , indipendentemente dalle sorti del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) nato a San Secondo P.se (PR) il 7/7/1934, [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) nata a Parma (PR) il 21/7/1939 entrambi residenti in 43017 San Secondo P.se (PR), alla via Villa Baroni n. 3 e [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) nato a Parma (PR) il 15/11/1962 e residente in Parma (PR), strada Chiesa di Roncopascolo n. 36, di pagare a [REDACTED] Spv srl rappresentata da I [REDACTED] spa, nelle loro rispettive qualità, per le causali di cui in premesse, nei limiti di cui alla fideiussione da loro prestata e in via solidale tra loro, la somma di € 1.400.000,00 , oltre interessi al tasso del 5,25% dal 21/9/2011, al saldo effettivo, oltre le spese e competenze consequenziali ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, inclusa anche la tassa di registro;

- in ogni caso , con condanna di parte appellata alla rifusione in favore di [REDACTED] SPV srl rappresentata da I [REDACTED] spa , al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”

Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,

IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto in capo ad [REDACTED] [REDACTED] SRL di titolarità dello specifico credito in esame

NEL MERITO, rigettare l'appello proposto da [REDACTED] SPV SRL siccome infondato in fatto ed in diritto

IN OGNI CASO, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da [REDACTED] SRL con conseguente conferma della sentenza n. 1139 emessa dal Tribunale di Parma in data 10.10.2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.

IN FATTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]i, in qualità di fideiussori del debitore principale [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., convenivano in giudizio [REDACTED] s.p.a. (già [REDACTED] [REDACTED] s.p.a.) davanti al Tribunale di Parma, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2937/2012 emesso su ricorso dalla banca, con il quale era stato loro intimato il pagamento della somma di € 1.400.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria.



Gli opposenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo la nullità dei titoli azionati in sede monitoria – segnatamente il contratto di finanziamento e le fidejussioni – per illiceità della causa e/o perché stipulati in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB, nonché per violazione della normativa antitrust.

2. Si costituiva in giudizio [REDACTED], la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

3. All'udienza riservata all'amissione dei mezzi istruttori, il giudice disponeva la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, incaricato di verificare la conformità del finanziamento ai parametri di cui all'art. 38 TUB e di cui alla delibera CICR 22 aprile 1995.

4. All'udienza del 16.09.2020, il giudice rimetteva le parti in mediazione (obbligatoria in materia di diritto bancario) ed il relativo procedimento di mediazione si concludeva con verbale negativo.

5. Con sentenza n. 1139/2022, il Tribunale di Parma revocava integralmente il decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda monitoria, stante il mancato corretto espletamento dell'obbligatorio procedimento di mediazione.

Riteneva il giudice che il procedimento di mediazione non fosse stato espletato per “*la mancata ingiustificata partecipazione di parte opposta alla procedura di mediazione*”, atteso che [REDACTED] [REDACTED] (parte opposta ed attore sostanziale nel giudizio di primo grado) non era stata personalmente presente in mediazione per il tramite del proprio legale rappresentante *pro tempore*. Infatti, la procura speciale sostanziale conferita da [REDACTED] per la mediazione non rivestiva la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, trattandosi di una mera scrittura privata firmata dalla parte istante ed autenticata dal difensore avv. [REDACTED], quest'ultimo tuttavia sfornito del relativo potere di autentica.

6. Avverso la sentenza ha proposto appello società [REDACTED] Spv s.r.l., assumendo di essere divenuta titolare dello specifico credito in esame (oggetto del procedimento monitorio e del successivo giudizio di primo grado definito con l'impugnata sentenza) in virtù di un contratto di cessione intervenuto con Intesa Sanpaolo (cedente) in data 19.04.2022.

Si sono costituiti gli appellati, chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione in capo ad [REDACTED] s.r.l. e, nel merito, il rigetto del gravame.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO

7. La preliminare eccezione di difetto titolarità del credito azionato sollevata dagli appellati è fondata.



La sentenza n 1139/2022, emessa dal Tribunale di Parma, non è stata impugnata da [REDACTED] s.p.a., parte convenuta/opposta nel giudizio di primo grado e neppure citata nel presente procedimento, bensì da [REDACTED] Spv s.r.l.

Nell'atto di citazione in appello, [REDACTED] Spv s.r.l. afferma di essere divenuta titolare dello specifico credito oggetto del procedimento monitorio e del successivo giudizio di primo grado, definito con la sentenza qui impugnata, in forza di un asserito contratto di cessione stipulato con Intesa Sanpaolo s.p.a., quale cedente, in data 19 aprile 2022.

Tale affermazione risulta però indimostrata.

Invero, [REDACTED] Spv s.r.l. non ha prodotto il contratto di cessione dal quale sarebbe stato possibile verificare se il credito oggetto di causa risultasse effettivamente e inequivocabilmente ricompreso nel perimetro dell'operazione di cartolarizzazione e si è limitata a depositare un avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 1 appellante), che non consente in alcun modo di accertare che la cessione abbia riguardato anche lo specifico credito in esame, atteso che, da un lato, presenta un contenuto del tutto generico, facendo riferimento a “*taluni crediti*” e, dall'altro, rinvia per l'individuazione dei crediti ceduti a una non meglio specificata lista — mai prodotta in giudizio — che dovrebbe contenere il codice identificativo del credito, senza che sia dato conoscere quale codice corrisponda alla posizione oggetto del presente giudizio.

8. Deve pertanto ritenersi il difetto di titolarità del credito in capo a [REDACTED] Spv s.r.l. e il conseguente difetto di legittimazione di quest'ultima a proporre appello, comportante l'inammissibilità del gravame con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate alla parte appellata secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.

PQM

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello e condanna [REDACTED] Spv s.r.l. al pagamento a favore degli appellati [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], delle spese di lite del grado, che liquida in € 29.033,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 08.01.2026



Il Presidente est.
dott. Manuela Velotti

